



**Michele Palumbo**  
**NOTAIO**

Via Feltre n.53 - 32036 Sedico (BL)  
Tel. 0437 - 838445

Repertorio n.53663

Raccolta n.26316

mpalumbo@notariato.it  
www.notaio Michele Palumbo.it

**ATTO DI RETTIFICA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di  
maggio, in Sedico, nel mio studio sito in Via Feltre n.53.

Innanzi a me Dottor Michele Palumbo, Notaio in Sedico, i-  
scritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bellu-  
no, ed in presenza delle signore:

- CIBIEN Loredana, nata a Basilea (Svizzera) il ventitré feb-  
braio 1965, residente a Limana, via Mandron n.38,

- LAVEDER Alberta, nata a Feltre il ventotto maggio 1962, re-  
sidente a Belluno, via Col Cavalier n.81,  
testimoni idonei ai sensi di legge,

**SONO PRESENTI I SIGNORI**

**1)** STAUNOVO POLACCO Marco, nato a Pieve di Cadore il venti-  
sei ottobre 1973, il quale dichiara di intervenire al presen-  
te atto non in proprio ma quale Presidente pro-tempore, e co-  
me tale legale rappresentante, del "**CONSORZIO DEI COMUNI DEL**  
**BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE APPARTENENTI ALLA PROVIN-**  
**CIA DI BELLUNO**" con sede in Belluno, via Masi Simonetti  
n.20, codice fiscale 80000330250, mail: segrete-  
ria@consorziobimpiave.bl.it, a quanto appresso autorizzato  
con deliberazione dell'Assemblea Generale n.02 del ventotto  
aprile 2025;

**2)** TIOZZO PAGIO Romano, nato a Chioggia il giorno uno giugno

**REGISTRATO A**  
**BELLUNO**  
il 16/05/2025  
al n. 2416 Serie IT  
Euro 245,00

	1960, il quale dichiara di intervenire al presente atto non	
	in proprio ma quale Segretario Generale, e come tale legale	
	rappresentante, della <b>"CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO</b>	
	<b>DOLOMITI"</b> con sede in Treviso, Piazza Borsa n.3/B, ove è do-	
	miciliato per la carica, codice fiscale 04787880261, delega-	
	to dal Presidente in data dodici maggio 2025, a quanto ap-	
	presso autorizzato giusta Determinazione del Presidente del	
	nove maggio 2025;	
	<b>3)</b> TONON Piergiorgio, nato a Vittorio Veneto il diciotto feb-	
	braio 1968, il quale dichiara di intervenire al presente at-	
	to non in proprio ma quale Coordinatore d'Ambito Tecnico e	
	Governo del Territorio del <b>"COMUNE DI BELLUNO"</b> , Ente Territo-	
	riale di diritto pubblico, con sede a Belluno, Piazza Duomo	
	n.1, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale	
	00132550252, autorizzato alla stipula del presente atto in	
	forza dei poteri conferitigli dal Sindaco giusta Decreto n.3	
	del ventuno marzo 2024, al fine di dare attuazione alla deli-	
	bera del Consiglio Comunale di Belluno n.1588 in data venti-	
	due aprile 2025, esecutiva a norma di legge;	
	<b>4)</b> DALLA PALMA Claudio, nato a Feltre il giorno uno luglio	
	1957, il quale dichiara di intervenire al presente atto non	
	in proprio ma quale Vice Sindaco pro-tempore del <b>"COMUNE DI</b>	
	<b>FELTRE"</b> , Ente Territoriale di diritto pubblico, con sede a	
	Feltre, Piazzetta delle Biade n.1, ove è domiciliato per la	
	carica, codice fiscale 00133880252, mail: protocol-	

	lo@comune.feltre.bl.it, autorizzato alla stipula del presen-	
	te atto in forza dei poteri conferitigli dal Sindaco giusta	
	decreto n.4 del ventotto febbraio 2025, al fine di dare at-	
	tuazione alla delibera del Consiglio Comunale n.21 in data	
	dodici maggio 2025.	
	<b>SONO ALTRESI' PRESENTI I SIGNORI</b>	
	<b>BARATTIN Antonio Daniele</b> , nato a Belluno il trenta novembre	
	1961, residente in Alpago, via General Cantore n.34, codice	
	fiscale BRT NND 61S30 A757I;	
	<b>PASSUELLO Francesca</b> , nata a Pieve di Cadore il ventinove mag-	
	gio 1989, residente a Pieve di Cadore, via Regia n.41, codi-	
	ce fiscale PSS FNC 89E69 G642Y;	
	<b>GAZ Giovanni</b> , nato a Feltre il sette novembre 1997, residen-	
	te a Feltre, via Faè n.20, codice fiscale GZA GNN 97S07	
	D530B;	
	<b>DA PIAN Luciano</b> , nato a Belluno il venticinque gennaio 1964,	
	residente a Belluno, vicolo Tis n.9, codice fiscale DPN LCN	
	64A25 A757P;	
	<b>GENOVA Marco</b> , nato a Pieve di Cadore il giorno otto settem-	
	bre 1973, residente a Pieve di Cadore, via Maestra n.53, co-	
	dice fiscale GNV MRC 73P08 G642C;	
	<b>BARBIERI Valentina</b> , nata a Treviso il giorno undici luglio	
	1976, domiciliata a Treviso, Viale Brigata Marche n.55, codi-	
	ce fiscale BRB VNT 76L51 L407Q.	
	Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e	

	poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il	
	presente atto al quale	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	<b>A)</b> con atto a mio rogito in data diciotto luglio 2024, Reper-	
	torio n.52451, registrato a Belluno il diciannove luglio	
	2024 al n.3759 Serie 1T, il "CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO	
	IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI	
	BELLUNO", la "CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO DOLOMITI",	
	il "COMUNE DI BELLUNO" ed il "COMUNE DI FELTRE" hanno costi-	
	tuito, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.117 del 3 lu-	
	glio 2017 (di seguito CTS), degli articoli 42-bis del D.L.	
	n.162 del 30 dicembre 2019, art.31 e seguenti del D.Lgs.	
	n.199 del giorno 8 novembre 2021 e degli articoli 14 e se-	
	guenti del Codice Civile, una Comunità Energetica Rinnovabi-	
	le nella forma di Fondazione di Partecipazione avente la de-	
	nominazione "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE - C.E.R. DOLO-	
	MITI ETS" e in forma abbreviata "CER DOLOMITI ETS";	
	<b>B)</b> che, nelle more dell'iscrizione della fondazione nel Regi-	
	stro Unico del Terzo Settore di cui agli artt.11, 45 e se-	
	guenti del D.Lgs. n.117 del 2017, i soci fondatori hanno de-	
	ciso di non iscrivere la fondazione nel Registro Unico del	
	Terzo Settore ma di procedere all'iscrizione nel Registro re-	
	gionale delle Persone Giuridiche;	
	<b>C)</b> che, pertanto, è stata ritirata la domanda di iscrizione	
	che era stata debitamente presentata al R.U.N.T.S.;	

	D) che, al fine di ottenere l'iscrizione della fondazione	
	nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, è necessa-	
	rio rettificare l'atto da me Notaio ricevuto in data diciot-	
	to luglio 2024, Repertorio n.52451, nonchè lo statuto allega-	
	to allo stesso titolo.	
	Tutto ciò premesso, facente parte integrante e sostanziale	
	del presente atto,	
	<b>SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.</b>	
	Il "CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL	
	PIAVE APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO", la "CAMERA DI	
	COMMERCIO TREVISO-BELLUNO DOLOMITI", il "COMUNE DI BELLUNO"	
	ed il "COMUNE DI FELTRE", a mezzo dei costituiti rappresen-	
	tanti,	
	<b>CONVENGONO</b>	
	<b>A)</b> di rettificare l'atto da me Notaio ricevuto in data di-	
	ciotto luglio 2024, Repertorio n.52451, modificando integral-	
	mente i soli articoli 1, 3, 6, 8, 9 e 10 con il seguente te-	
	sto:	
	<b>"Articolo 1) <u>Costituzione della Fondazione e approvazione</u></b>	
	<b><u>dello Statuto</u></b>	
	Il "CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL	
	PIAVE APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO", la "CAMERA DI	
	COMMERCIO TREVISO-BELLUNO DOLOMITI", il "COMUNE DI BELLUNO"	
	ed il "COMUNE DI FELTRE", di seguito anche "Fondatori", a	
	mezzo dei costituiti rappresentanti, costituiscono, secondo	

	e nel rispetto della disciplina delle norme degli articoli	
	42-bis del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, art. 31 e se-	
	guenti, del D.Lgs n. 199 dell'8 novembre 2021 e degli artico-	
	li 14 e seguenti del Codice Civile, una Comunità Energetica	
	Rinnovabile nella forma di Fondazione di Partecipazione aven-	
	te la denominazione	
	<b>"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE - C.E.R. DOLOMITI"</b>	
	e in forma abbreviata <b>"CER DOLOMITI"</b> dotata di personalità	
	giuridica di diritto privato, d'ora innanzi, la "Fondazione".	
	La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.	
	<b>Articolo 3</b>	
	Gli scopi della Fondazione sono quelli previsti dall'artico-	
	lo 4 dell'allegato Statuto.	
	<b>Articolo 6</b>	
	Allo scopo di costituire il patrimonio iniziale della Fonda-	
	zione, i "Fondatori" apportano e trasferiscono nella Fonda-	
	zione qui costituita, destinandola al fondo iniziale, la som-	
	ma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila), corrisposta	
	in parti uguali dai "Fondatori", destinata a costituire il	
	Fondo di dotazione vincolato al perseguimento degli scopi	
	statutari e indisponibile.	
	Detta somma risulta già versata nel mio conto corrente dedi-	
	cato, ai sensi dell'art.1, comma 63, lettera b) della Legge	
	n.147 del 27 dicembre 2013, come segue:	
	* quanto ad Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) a mezzo di	

	bonifico bancario CRO n.3604220070609824260320003200it ese-	
	guito in data uno luglio 2024 tramite ICONTO SRL-ISTITUTO DI	
	PAGAMENTO INFOCAMERE;	
	* quanto ad Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento) a mezzo	
	di bonifico bancario Transaction ID	
	0359900014157595480180011900IT eseguito in data diciassette	
	luglio 2024 tramite la FPB CASSA DI FASSA PRIMIERO BELLUNO -	
	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA.	
	Io Notaio dichiaro ed attesto che detta somma di Euro	
	30.000,00 (trentamila) è esistente e disponibile nel mio con-	
	to corrente dedicato e verrà messa a disposizione della Fon-	
	dazione e dei suoi Organi non appena la Fondazione stessa	
	sarà iscritta nel Registro regionale delle Persone Giuridi-	
	che.	
	<b>Articolo 8</b>	
	Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni	
	anno.	
	<b>Articolo 9</b>	
	I "Fondatori" richiedono che la Fondazione sia iscritta, al	
	fine del suo riconoscimento e del conseguimento della perso-	
	nalità giuridica, nel Registro regionale delle Persone Giuri-	
	diche e, al riguardo, viene conferito disgiuntamente a cia-	
	scun componente dell'Organo amministrativo ogni potere per	
	svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria,	
	utile ed opportuna, anche apportando al presente atto ed al-	

	l'allegato statuto ogni modificazione che si renda obbligato-	
	ria effettuare.	
	<b>Articolo 10</b>	
	Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative	
	alla costituzione della Fondazione, annesse e dipendenti, so-	
	no assunte dalla Fondazione.";	
	<b>B)</b> di riconoscere che la "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE -	
	C.E.R. DOLOMITI" sarà regolata dallo statuto allegato al pre-	
	sente atto sotto la lettera <b>"A"</b> che sostituisce integralmen-	
	te quello allegato al più volte citato atto a mio rogito in	
	data diciotto luglio 2024, Repertorio n.52451;	
	<b>C)</b> di confermare le nomine dei qui presenti signori BARATTIN	
	Antonio Daniele, PASSUELLO Francesca, GAZ Giovanni, DA PIAN	
	Luciano e GENOVA Marco quali componenti del Consiglio di Am-	
	ministrazione della Fondazione;	
	<b>D)</b> di confermare il qui presente signor BARATTIN Antonio Da-	
	niele quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	<b>E)</b> di confermare la dott.ssa BARBIERI Valentina, revisore le-	
	gale iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.169194,	
	quale unico componente dell'Organo di Controllo monocratico.	
	<b>* * *</b>	
	Per quanto occorrer possa i qui presenti signori BARATTIN An-	
	tonio Daniele, PASSUELLO Francesca, GAZ Giovanni, DA PIAN Lu-	
	ciano, GENOVA Marco e BARBIERI Valentina confermano l'accet-	
	tazione delle sopra indicate cariche.	





	Allegato "A" all'atto N.26316 di raccolta	
	<b>STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE</b>	
	<b>"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE - C.E.R. DOLOMITI"</b>	
	<b>TITOLO I</b>	
	<b>Denominazione - sede - durata - scopi della Fondazione</b>	
	<b>Articolo 1 - Denominazione e durata</b>	
	<b>1.1</b> È costituita, su iniziativa del "CONSORZIO DEI COMUNI	
	DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE APPARTENENTI ALLA PRO-	
	VINCIA DI BELLUNO", della "CAMERA DI COMMERCIO TREVI-	
	SO-BELLUNO DOLOMITI", del "COMUNE DI BELLUNO" e del "COMUNE	
	DI FELTRE" la Fondazione di partecipazione denominata " <b>COMU-</b>	
	<b>NITA' ENERGETICA RINNOVABILE - C.E.R. DOLOMITI</b> " e in forma	
	abbreviata " <b>CER DOLOMITI</b> " (indicata di seguito nel presente	
	Statuto anche come Fondazione o CER) dotata di personalità	
	giuridica di diritto privato, secondo e nel rispetto della	
	disciplina delle norme degli articoli 42-bis del D.L. n. 162	
	del 30 dicembre 2019, art. 31 e seguenti, del D.Lgs n. 199	
	dell'8 novembre 2021 e degli articoli 14 e seguenti del Codi-	
	ce Civile.	
	<b>1.2.</b> La Fondazione, sin dalla sua costituzione, si ispira ai	
	principi del Terzo Settore. Previa verifica della sussisten-	
	za dei presupposti normativi, gli Amministratori, su confor-	
	me deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, potranno ri-	
	chiedere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico de-	
	gli Enti del Terzo Settore.	

	1.3. A seguito dell'eventuale iscrizione nel registro unico	
	del Terzo Settore di cui agli artt. 11, 45 e seguenti del Co-	
	dice del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denomina-	
	zione "Comunità Energetica Rinnovabile - C.E.R. Dolomiti	
	ETS" e in forma abbreviata "CER Dolomiti ETS".	
	1.4 L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizio-	
	ne nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli artt.	
	11, 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore.	
	1.4 La Fondazione ha durata illimitata fino ad esaurimento	
	delle sue finalità istituzionali.	
	1.5 La Fondazione opera con terzietà ed indipendenza rispet-	
	to ai Fondatori che ne hanno promosso la costituzione e ne	
	completa le attività nel settore delle politiche energetiche	
	e sociali agendo in autonomia. Resta salva la possibilità di	
	instaurare forme di cooperazione e coprogettazione.	
	<b>Articolo 2 - Sede e Ambito territoriale</b>	
	2.1 La Fondazione ha sede principale in Belluno. Il Consi-	
	glio di amministrazione ha facoltà di trasferire la sede	
	principale entro l'ambito territoriale di operatività, indi-	
	cato al comma seguente.	
	Possono essere costituite o sedi secondarie o uffici qualora	
	il Consiglio di amministrazione lo ritenga utile al migliore	
	perseguimento delle finalità istituzionali.	
	2.2 La Fondazione opera nell'ambito della Regione Veneto, ed	
	in particolare nel territorio dei Comuni aderenti al Consor-	

	zio BIM Piave Belluno e dei Comuni che, pur non aderendo al	
	Consorzio, siano serviti dalle medesime cabine primarie di	
	distribuzione dell'energia elettrica (" <b>Ambito territoriale</b> ").	
	<b>Articolo 3 - Statuto e Regolamento</b>	
	<b>3.1</b> La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agi-	
	sce nei limiti della legislazione statale e regionale e dei	
	principi generali dell'ordinamento giuridico.	
	A seguito dell'eventuale trasformazione in ente del Terzo	
	Settore, dal momento dell'iscrizione nel registro unico del	
	Terzo Settore la Fondazione CER DOLIMITI ETS agirà nel ri-	
	spetto dei limiti derivanti altresì dal Decreto legislativo	
	n. 117/2017 e dalle relative norme di attuazione, e delle LO-	
	RO eventuali modificazioni.	
	<b>3.2</b> Il Consiglio di amministrazione elabora i Regolamenti di	
	esecuzione dello Statuto e li sottopone per l'approvazione	
	all'Assemblea dei Fondatori.	
	<b>3.3.</b> I Regolamenti stabiliscono le regole di dettaglio per	
	l'applicazione dello Statuto nonché le regole operative rela-	
	tive al funzionamento delle configurazioni di autoconsumo co-	
	stituite dalla Fondazione, ivi compresi i requisiti e le mo-	
	dalità di accesso e i criteri per il riparto della tariffa	
	incentivante percepita per la condivisione dell'energia elet-	
	trica.	
	In relazione al riparto della tariffa incentivante prevista	
	dal d.m. 414 del 7.12.2023 il relativo Regolamento assicura	

	che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario,	
	rispetto a quello determinato in applicazione del valore so-	
	glia di energia condivisa espresso in percentuale di cui al-	
	l'Appendice B del citato d.m., sia destinato ai soli consuma-	
	tori diversi dalle imprese o utilizzato per finalità sociali	
	aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti	
	per la condivisione.	
	<b>Articolo 4 - Finalità e attività di interesse generale</b>	
	<b>4.1.</b> La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue l'obiet-	
	tivo di svolgere a vantaggio delle Comunità locali del pro-	
	prio Ambito territoriale attività di interesse generale, in	
	particolare nel settore della salvaguardia e del miglioramen-	
	to delle condizioni dell'ambiente, dell'utilizzazione accor-	
	ta e razionale delle risorse naturali e della produzione,	
	dell'accumulo e della condivisione di energia da fonti rinno-	
	vabili a fini di autoconsumo.	
	<b>4.2.</b> In particolare, le attività della Fondazione sono orien-	
	tate prevalentemente a procurare benefici ambientali, econo-	
	mici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle a-	
	ree locali in cui opera e non quello di ottenere profitti fi-	
	nanziari, promuovendo l'installazione di impianti di produ-	
	zione di energia a fonte rinnovabile e la riduzione dei co-	
	sti energetici per i propri membri.	
	La Fondazione promuove:	
	a) la tutela dell'ambiente e la transizione energetica;	

	b) la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, anche	
	mediante la realizzazione di nuovi impianti;	
	c) la produzione, la distribuzione, la trasmissione, lo scam-	
	bio, la fornitura, il consumo, l'aggregazione, l'accumulo e	
	la cessione di energia derivante da fonti rinnovabili;	
	d) l'autosufficienza energetica;	
	e) il contrasto alla povertà energetica;	
	f) il risparmio energetico, la riduzione dei prelievi energe-	
	tici dalla rete nazionale e la riduzione dei costi energeti-	
	ci;	
	g) l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, pri-	
	vati, commerciali e industriali;	
	h) il reimpiego dell'energia prodotta da impianti alimentati	
	da fonti rinnovabili, e non auto-consumata, a beneficio dei	
	membri della Fondazione.	
	<b>4.3.</b> Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Fondazione	
	esercita, esemplificativamente, una o più delle seguenti at-	
	tività:	
	a) costituzione di una o più configurazioni di autoconsumo	
	collettivo ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021;	
	b) organizzazione della condivisione dell'energia elettrica	
	rinnovabile prodotta dalle unità di produzione rientranti	
	nella Comunità Energetica;	
	c) gestione dei rapporti con il GSE;	
	d) monitoraggio della produzione e dei consumi dei parteci-	

	panti con finalità di verifica e rendicontazione;	
	e) accesso agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condi-	
	visione di energia nell'ambito della Comunità Energetica nel	
	perimetro di ciascuna cabina primaria;	
	f) accesso a incentivi e contributi erogati a livello loca-	
	le, nazionale o unionale per investimenti ed attività connes-	
	si alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	
	o alla transizione energetica;	
	g) produzione, consumo, immagazzinamento dell'energia elet-	
	trica rinnovabile ai fini di autoconsumo, anche mediante ac-	
	cordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e an-	
	che mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabi-	
	li, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi del-	
	l'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 e promozione di progetti rela-	
	tivi all'idrogeno;	
	i) supporto attività di ricerca nel settore delle fonti ener-	
	getiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e isti-	
	tuzioni pubblici e privati;	
	l) promozione dell'attività della Fondazione anche attraver-	
	so eventi di pubblica diffusione dei risultati;	
	m) organizzazione di convegni, studi, campagne di sensibiliz-	
	zazione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabi-	
	li e su un consumo consapevole;	
	n) adesione a partnership nazionali e internazionali in al-	
	tri organismi sia con enti privati che pubblici per lo svi-	

	luppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;	
	o) promozione di iniziative e accordi con imprese commercia-	
	li e produttive o Enti Pubblici volti all'ottenimento di in-	
	centivi e agevolazioni a favore degli Associati per l'acqui-	
	sto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servi-	
	zi connotati da basso impatto ambientale, nonché per la ri-	
	qualificazione energetica degli edifici.	
	<b>4.4.</b> La Fondazione può inoltre svolgere attività di supporto	
	a favore di altre Comunità Energetiche Rinnovabili attive	
	nell'Ambito territoriale di riferimento.	
	<b>4.5.</b> La Fondazione può esercitare, nel rispetto delle norma-	
	tiva applicabile, ogni altra attività strumentale e ritenuta	
	utile, e incluse a titolo esemplificativo:	
	a) attività strumentali rispetto a quelle elencate sopra	
	purché consentite dalle norme di legge e regolamento applica-	
	bili alla Fondazione, previa individuazione da parte del Con-	
	siglio di amministrazione che dovrà valutarne la compatibi-	
	lità con le prescrizioni normative, tecniche e regolamentari	
	in materia di Comunità energetiche rinnovabili;	
	b) attività volte alla ricerca di opportunità di finanziamen-	
	to e alla promozione di opportunità di <i>partnership</i> per la	
	creazione o lo sviluppo di reti di competenza regionale, na-	
	zionali ed europee;	
	c) attività di promozione o partecipazione a eventi di forma-	
	zione e sensibilizzazione all'attività della Fondazione e al-	



	la produzione e condivisione dell'energia rinnovabile e del-	
	la transizione energetica;	
	d) attività di partecipazione o supporto alla ricerca nel	
	settore delle fonti da energia rinnovabile, anche collaboran-	
	do con istituti scientifici pubblici o privati;	
	e) attività di promozione e sviluppo di politiche di pianifi-	
	cazione territoriale per l'energia a beneficio dei propri	
	membri o di altri enti territoriali;	
	f) attività di organizzazione o prestazione e di servizi ac-	
	cessori o complementari alle attività elencate nei punti pre-	
	cedenti nei limiti consentiti dalle prescrizioni normative,	
	tecniche e regolamentari in materia di Comunità energetiche	
	rinnovabili;	
	g) produzione e vendita dell'energia elettrica rinnovabile	
	anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnova-	
	bili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi	
	dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021;	
	h) svolgimento di tutte le attività ed erogazione di tutti i	
	servizi previsti dall'articolo 31, co. 2, lett. f) del	
	D.Lgs. 199/2021, nonché ogni altro servizio o attività che	
	le CER possono svolgere secondo diritto.	
	<b>4.6.</b> Alla Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche	
	in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,	
	riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribu-	
	zione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi	

	di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione	
	delle attività istituzionali o strumentali e accessorie come	
	sopra individuate. L'attività di ripartizione tra i parteci-	
	panti alle configurazioni di autoconsumo collettivo delle	
	quali la Fondazione è referente delle tariffe incentivanti	
	corrisposte per la condivisione dell'energia elettrica, se-	
	condo quanto previsto dal Regolamento e nel rispetto dei vin-	
	coli legislativi e regolamentari, non si considera distribu-	
	zione di utili. I criteri di riparto della tariffa incenti-	
	vante devono prevedere una correlazione tra la potenza degli	
	impianti inseriti nelle configurazioni di autoconsumo e/o i	
	consumi energetici dei partecipanti. La quota della tariffa	
	incentivante trattenuta dalla Fondazione per le attività di	
	interesse collettivo non può essere inferiore al 20% del to-	
	tale, nel rispetto degli ulteriori limiti posti dall'Appendi-	
	ce B del d.m. n. 414 del 7.12.2023 e, in particolare, che	
	l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, ri-	
	spetto a quello determinato in applicazione del valore so-	
	glia di energia condivisa espresso in percentuale di cui al-	
	l'Appendice B, sarà destinato ai soli consumatori diversi	
	dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ri-	
	cadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la	
	condivisione.	
	<b>TITOLO II</b>	
	<b>FONDATORI E PARTECIPANTI</b>	

	<b>Articolo 5 - Fondatori</b>	
	<b>5.1.</b> Hanno la qualifica di Fondatori (o Fondatori originari)	
	i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della	
	Fondazione, apportando le risorse economiche, umane e stru-	
	mentali necessarie alla sua attivazione.	
	L'acquisto ed il mantenimento della qualifica di Fondatori	
	sono consentiti soltanto a soggetti che, a norma dell'art.	
	31, co. 1, lett. b) d.lgs. n.199/2021, possano esercitare i	
	poteri di controllo sulle CER.	
	<b>5.2.</b> L'Assemblea dei Fondatori, deliberando a maggioranza as-	
	soluta, può attribuire la qualifica di Fondatori partecipan-	
	ti:	
	a) ad altri Comuni appartenenti al Consorzio BIM Piave Bellu-	
	no che chiedano di aderire alla Fondazione;	
	b) ad altre Amministrazioni pubbliche locali situate nel ter-	
	ritorio dei Comuni nei quali sono ubicati gli impianti per	
	la condivisione dell'energia elettrica, che chiedano di ade-	
	rire alla Fondazione;	
	c) ad altri partecipanti che si siano particolarmente distin-	
	ti per il supporto dato alla Fondazione e alle sue attività.	
	I Fondatori partecipanti sono equiparati ai Fondatori origi-	
	nari.	
	<b>5.3.</b> Ai Fondatori spettano, rispettivamente, anche i diritti	
	propri dei Produttori e/o dei Consumatori a seconda che par-	
	tecipino alla configurazione di autoconsumo della CER appor-	

	tando o meno impianti di produzione di energia elettrica da	
	fonti rinnovabili nella loro disponibilità.	
	<b>5.4.</b> La qualifica di Fondatore si perde:	
	a) per <b>recesso</b> , comunicato per iscritto al Consiglio di ammi-	
	nistrazione con un preavviso di almeno tre mesi;	
	b) per <b>perdita dei requisiti</b> per l'esercizio dei poteri di	
	controllo sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, ai sensi	
	dell'art. 31 d.lgs. n. 199/2021, accertata dall'Assemblea	
	dei Fondatori;	
	c) per <b>esclusione</b> , deliberata dall'Assemblea dei Fondatori	
	in caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dallo	
	Statuto e dal Regolamento della Fondazione o nel caso di com-	
	portamenti incompatibili con le finalità della Fondazione.	
	Trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni	
	dell'art. 9.	
	<b>Articolo 6 - Partecipanti alla CER. Modalità di ammissione</b>	
	<b>6.1.</b> La CER si basa sull'associazione libera e volontaria	
	dei clienti finali del servizio elettrico.	
	<b>6.2.</b> L'adesione alla CER è consentita tutti i soggetti ai	
	quali ciò sia consentito ai sensi alla normativa applicabile	
	(art. 31 d.lgs. n. 199/2021 e s.m.i. e art. 22 dir.	
	2018/2001/UE e s.m.i.)	
	<b>6.3.</b> Con riferimento alle imprese, in qualunque forma costi-	
	tuite:	
	a) la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile	

	non può costituire l'attività commerciale e industriale prin-	
	cipale (è pertanto necessario che il codice ATECO prevalente	
	dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e	
	35.14.00, nonché da altri codici attività eventualmente indi-	
	viduati come incompatibili con l'appartenenza alle CER dalla	
	normativa di settore);	
	b) non è ammessa la partecipazione di Grandi Imprese. Il rag-	
	giungimento delle soglie previste dalla normativa vigente	
	<i>pro tempore</i> applicabile per la qualificazione come Grande Im-	
	presa è causa di perdita della qualità di partecipante alla	
	CER.	
	<b>6.4.</b> Tutti i soggetti che possiedano i requisiti per la par-	
	tecipazione alla CER possono aderirvi, acquisendo, rispetti-	
	vamente, la qualifica di Produttori o Consumatori sulla base	
	dei seguenti criteri:	
	a) sono <b>Produttori</b> i soggetti che hanno la disponibilità di	
	uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimen-	
	tati da fonti rinnovabili ubicati nell'Ambito territoriale	
	della CER e che attribuiscono alla CER la disponibilità di	
	questi impianti al fine di condividere l'energia prodotta e	
	maturare la tariffa incentivante prevista;	
	b) sono <b>Consumatori</b> i soggetti titolari di un punto di pre-	
	lievo di energia elettrica sotteso ad una delle cabine prima-	
	rie incluse nell'Ambito Territoriale della CER e che condivi-	
	dono i propri consumi di energia elettrica all'interno della	

	Comunità Energetica, ma che non partecipano alla configura-	
	zione di autoconsumo con impianti di produzione di energia	
	da fonti rinnovabili;	
	c) sono <b>Ordinari</b> i soggetti che partecipano alla Fondazione	
	senza aderire ad una configurazione di autoconsumo colletti-	
	vo, fermo restando il possesso dei requisiti di appartenenza	
	alla CER ai sensi della normativa sopra richiamata.	
	<b>6.5.</b> I membri Produttori e Consumatori saranno suddivisi in	
	sottogruppi coincidenti con le configurazioni di autoconsumo	
	collettivo costituite dalla Fondazione nell'area coperta da	
	una stessa cabina primaria.	
	<b>6.6.</b> La Fondazione e le altre CER attive nell'Ambito territo-	
	riale di riferimento che intendano avvalersi del supporto ai	
	sensi dell'art. 4.4 stipulano una apposita convenzione, con	
	la quale sono definiti gli ambiti di cooperazione. La Conven-	
	zione è approvata dal Consiglio di amministrazione.	
	Qualora la Convenzione preveda la gestione da parte della	
	Fondazione degli aspetti relativi all'applicazione della Ta-	
	riffa incentivante per la condivisione dell'energia elettri-	
	ca o lo svolgimento di attività accessorie, le configurazio-	
	ni di autoconsumo collettivo costituite da quella CER sono e-	
	quiparate, quanto alla gestione, alle configurazioni di auto-	
	consumo collettivo costituite dalla Fondazione.	
	La Convenzione può inoltre prevedere che ai partecipanti a	
	queste CER siano attribuiti, anche solo a determinati effet-	

	ti, i diritti attribuiti ai Partecipanti alla fondazione con	
	la qualifica di Produttori, Consumatori o Ordinari.	
	<b>Articolo 7 - Modalità di ammissione e quota di partecipazione.</b>	
	<b>7.1</b> Chiunque intenda partecipare alla CER, avendone i requisiti previsti dalla legge, può farne domanda al Consiglio di amministrazione.	
	<b>7.2</b> Possono partecipare alla CER, nella categoria degli Ordinari, le persone fisiche ed i soggetti giuridici, escluse le grandi imprese, che dimostrino un collegamento effettivo, indicato dalla titolarità di un POD, con l'Ambito territoriale della Fondazione.	
	Le piccole e medie imprese possono aderire a condizione che la partecipazione alla CER non ne costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. Non è consentita la partecipazione:	
	a) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023;	
	b) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;	
	c) a imprese, enti ed organizzazioni che abbiano un oggetto sociale o finalità statutarie incompatibili con quelle della Fondazione.	

	<b>7.3.</b> Possono partecipare alle configurazioni di autoconsumo	
	costituite dalla CER tutti i clienti finali che abbiano i re-	
	quisiti previsti dal paragrafo che precede. Inoltre:	
	a) per l'adesione nella categoria dei Produttori, è necessa-	
	rio che l'interessato dimostri di avere la disponibilità di	
	un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili en-	
	trato in esercizio successivamente alla data di costituzione	
	della CER o un impianto progettato e realizzato sin dall'ori-	
	gine per essere incluso nella CER;	
	b) per l'adesione nella categoria dei Consumatori, è necessa-	
	rio che l'interessato dimostri di essere titolare di uno o	
	più POD inseriti nel perimetro della configurazione di auto-	
	consumo.	
	I requisiti per l'inserimento in ciascuna categoria e le pro-	
	cedure per l'ammissione possono essere precisate ed integra-	
	te dai regolamenti di esecuzione del presente Statuto.	
	<b>7.4</b> Alla domanda devono essere allegati i documenti ed i da-	
	ti previsti dal Regolamento per la verifica dei requisiti	
	per l'ammissione. L'efficacia dell'ammissione è condizionata	
	al versamento della quota di adesione eventualmente fissata	
	dal Consiglio di amministrazione.	
	<b>7.5</b> La domanda di adesione è accolta o respinta dal Consi-	
	glio di amministrazione entro sessanta giorni, previa valuta-	
	zione della sussistenza dei necessari requisiti indicati dal	
	Regolamento, secondo criteri non discriminatori, coerenti	



	con le finalità perseguite e le attività di interesse genera-	
	le.	
	Nella valutazione delle domande di ammissione, il Consiglio	
	di amministrazione dovrà tenere in particolare considerazio-	
	ne le necessarie esigenze di bilanciamento della Comunità e-	
	nergetica rinnovabile con riferimento ai volumi di produzio-	
	ne e consumo energetico della configurazione.	
	<b>7.6</b> Alla domanda di adesione deve essere allegata una dichia-	
	razione di accettazione di quanto previsto nello Statuto e	
	nel Regolamento.	
	<b>7.7</b> All'atto della presentazione della domanda di adesione,	
	ogni aspirante membro della CER ha diritto di prendere visio-	
	ne del presente Statuto e del Regolamento Interno, di essere	
	informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - con-	
	seguente alla propria partecipazione alla CER.	
	<b>7.8</b> Nel caso di rifiuto della domanda di adesione, l'interes-	
	sato può impugnare la decisione del Consiglio di amministra-	
	zione, entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto, me-	
	diante ricorso all'Assemblea plenaria, che delibererà sul-	
	l'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva	
	alla decisione del Consiglio di amministrazione.	
	<b>7.9</b> È consentita l'inclusione nelle configurazioni di auto-	
	consumo gestite dalla Fondazione anche di impianti di pro-	
	prietà di soggetti non aderenti alla CER, ma che abbiano con-	
	ferito mandato alla CER perché l'energia elettrica immessa	

	dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica	
	condivisa, nei limiti ed alle condizioni previste dalla nor-	
	mativa <i>pro tempore</i> applicabile. Le procedure per l'adesione	
	dei produttori esterni sono stabilite dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, tenuto conto dell'esigenza di bilanciare adegua-	
	tamente produzione e consumi nell'ambito della configurazio-	
	ne di autoconsumo collettivo.	
	<b>Articolo 8 - Diritti e doveri dei partecipanti</b>	
	<b>8.1</b> I partecipanti alla CER, in relazione alla categoria di	
	cui fanno parte, hanno parità di diritti e di doveri nei con-	
	fronti della Fondazione.	
	La Fondazione è organizzata e opera secondo il principio ge-	
	nerale della democraticità della struttura e dell'assenza di	
	discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessa-	
	rio a contribuire a combattere la povertà energetica ai sen-	
	si di quanto previsto al considerando 67 della direttiva	
	2001/2018.	
	I partecipanti della CER mantengono i propri diritti come	
	clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di	
	energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio	
	venditore di energia elettrica.	
	<b>8.2</b> Tutti i partecipanti alla CER hanno diritto:	
	a) di partecipare a tutte le attività promosse dalla Fonda-	
	zione;	
	b) di concorrere, secondo le modalità previste dallo Statu-	

	to, alla definizione delle attività della Fondazione e alla	
	destinazione delle risorse generate dall'attività della Fon-	
	dazione, partecipare all'amministrazione della Fondazione;	
	c) di esaminare i libri della Fondazione di cui all'articolo	
	22, nei tempi e con le modalità indicate dalla Fondazione en-	
	tro sette giorni dalla richiesta scritta e di estrarne co-	
	pia, previo impegno scritto di riservatezza.	
	<b>8.3</b> Le prestazioni fornite ai partecipanti sono di regola	
	gratuite, salvo che il Consiglio di amministrazione abbia de-	
	liberato un rimborso delle spese vive.	
	<b>8.4</b> I partecipanti hanno il dovere di rispettare e far ri-	
	spettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti in-	
	terni e di versare le quote partecipative o contributi, se	
	previsti, secondo l'importo e i termini annualmente stabili-	
	ti dal Consiglio di amministrazione.	
	<b>8.5.</b> Con l'adesione alla Fondazione i partecipanti che aderi-	
	scono ad una configurazione di autoconsumo collettivo confe-	
	riscono alla Fondazione mandato irrevocabile, fino a quando	
	duri la loro partecipazione alla configurazione di autoconsu-	
	mo:	
	a) a provvedere a tutti gli atti e adempimenti necessari ai	
	fini dell'ottenimento, da parte del Gestore dei Servizi Ener-	
	getici - GSE S.p.A., dei benefici previsti per la valorizza-	
	zione e l'incentivazione dell'energia condivisa individuando	
	unicamente nella Fondazione il soggetto responsabile dell'im-	

	missione in rete e della valorizzazione economica dell'ener-	
	gia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni	
	rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettri-	
	ca condivisa;	
	b) a ripartire l'energia elettrica condivisa e il relativo	
	valore economico secondo i dati del distributore locale, a	
	cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle	
	partite di pagamento e di incasso verso le società di vendi-	
	ta e il GSE, come stabilito dal Regolamento.	
	<b>Articolo 9 - Recesso, decadenza ed esclusione dei partecipan-</b>	
	<b>ti</b>	
	<b>9.1</b> I partecipanti alla CER cessano di parteciparvi per re-	
	cesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.	
	<b>9.2</b> Il <b>recesso</b> può essere comunicato in ogni momento per i-	
	scritto e determina automaticamente anche l'uscita dalla con-	
	figurazione di autoconsumo della quale siano parte, fermi re-	
	stando, per i Produttori, qualora il Consiglio di amministra-	
	zione decida di prevederli, eventuali corrispettivi concorda-	
	ti in caso di recesso anticipato per la compartecipazione a-	
	gli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare e-	
	qui e proporzionati.	
	Il recesso del membro ha effetto dalla data indicata dal me-	
	desimo, purché non anteriore a trenta giorni dalla data di	
	ricevimento della comunicazione.	
	<b>9.3</b> È causa di <b>decadenza</b> e, quindi, di esclusione dalla CER	

	la perdita dei requisiti stabiliti del presente Statuto, compresi quelli stabiliti dall'art. 7.2.	
	I membri sono tenuti a comunicare immediatamente e per iscritto alla Fondazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dalla Fondazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia la partecipazione alla configurazione di autoconsumo che qualsiasi beneficio connesso.	
	<b>9.4 L'esclusione</b> può essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione solo per grave e ripetuto inadempimento degli obblighi che derivano dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, sono indicati:	
	a) danneggiamento morale o materiale della Fondazione;	
	b) mancanza osservanza e adempimento alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi statutari;	
	c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali;	
	d) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione.	
	Per gli enti e/o le persone giuridiche, l'esclusione dalla Fondazione può aver luogo anche a seguito di:	
	a) trasformazione, fusione e scissione o, comunque, variazione della partecipazione di controllo dell'ente e/o della per-	

	sona giuridica incompatibile con lo scopo, finalità e atti-	
	vità della Fondazione;	
	b) trasferimento, a qualsiasi titolo del pacchetto di con-	
	trollo o sua variazione;	
	c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	d) liquidazione giudiziale e/o apertura di procedure concor-	
	suali anche stragiudiziali.	
	<b>9.5</b> Il Consiglio di amministratore comunica per iscritto al	
	partecipante l'avvio dell'istruttoria per l'accertamento del-	
	le cause di esclusione rilevate. Il partecipante può, nei	
	trenta giorni successivi al ricevimento della contestazione,	
	formulare le proprie osservazioni. Decorso detto termine, il	
	Consiglio di amministrazione decide sull'esclusione con prov-	
	vedimento motivato. L'interessato può proporre ricorso al-	
	l'Assemblea plenaria, che delibererà sull'accoglimento dello	
	stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del	
	Consiglio di amministrazione.	
	<b>9.6</b> Il membro receduto o escluso non può ottenere il rimbor-	
	so delle quote partecipative, né vantare alcun diritto sul	
	patrimonio della Fondazione.	
	Gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere	
	ai termini e condizioni pattuiti salvo che il Consiglio di	
	amministrazione non deliberi diversamente.	
	<b>9.7</b> Vi è successione nella posizione di un membro ogniqual-	
	volta vi sia cessione del punto di prelievo o di immissione	

	dell'energia elettrica. Il tale circostanza, il membro si im-	
	pegna a comunicare al subentrante l'esistenza della Fondazio-	
	ne e la sua qualità di membro perché possa essere realizzato	
	effettivamente il subentro.	
	Il subentrante subentra esclusivamente nella qualità di mem-	
	bro e non anche negli eventuali obblighi assunti dal ceden-	
	te. Il subentrante potrà recedere in qualsiasi momento e, in	
	modo analogo, può fare anche la Fondazione.	
	<b>9.8</b> Nel caso di morte di un membro, gli eredi o coloro che	
	gli succedono nel punto di prelievo o di immissione succedo-	
	no automaticamente nella qualità di membro, salvo il normale	
	diritto di recesso loro o della Fondazione.	
	<b>9.9</b> La decadenza, il recesso e l'esclusione implicano la per-	
	dita di ogni carica eventualmente ricoperta nella Fondazione.	
	<b>9.10</b> Ogni partecipante o Fondatore può in ogni momento comu-	
	nicare il recesso dalla configurazione di autoconsumo, con	
	comunicazione data per iscritto al Consiglio di amministra-	
	zione. Si osservano, in quanto compatibili, le previsioni re-	
	lative al recesso dalla Fondazione. I partecipanti che rece-	
	dono dalla configurazione di autoconsumo collettivo mantenendo	
	la propria partecipazione alla CER assumono la qualifica	
	di Ordinari.	
	<b>TITOLO III</b>	
	<b>Organi della Fondazione</b>	
	<b>Articolo 10 - Organi della Fondazione</b>	

	Sono organi della Fondazione:	
	a) l'Assemblea dei Fondatori;	
	b) l'Assemblea plenaria;	
	c) le Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo;	
	d) il Consiglio di amministrazione;	
	e) il Presidente;	
	f) l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti (e-	
	ventualmente).	
	Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'at-	
	tività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzio-	
	ne, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di	
	controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti	
	di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile.	
	<b>Articolo 11 - Assemblea dei Fondatori</b>	
	<b>11.1</b> L'assemblea è composta da tutti i Fondatori. Nel caso	
	di persone giuridiche ed enti pubblici, vi prende parte il	
	legale rappresentante <i>pro tempore</i> o un soggetto da questi de-	
	legato.	
	<b>11.2</b> L'assemblea dei Fondatori:	
	a) approva il primo Regolamento sulla ripartizione degli im-	
	porti riconosciuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) e	
	d) d.lgs. n. 199/2021 e relative modifiche;	
	b) approva la costituzione delle singole configurazioni di	
	autoconsumo collettivo;	



	c) determina gli indirizzi generali della Fondazione e i re-	
	lativi programmi di sviluppo degli scopi e delle attività e	
	stabilisce le linee di azione in riferimento agli investimen-	
	ti del patrimonio della Fondazione;	
	d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e del-	
	lo Statuto;	
	e) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusio-	
	ne e la scissione della Fondazione, compresa la nomina dei	
	liquidatori e la devoluzione del patrimonio nel rispetto del-	
	la legge e delle norme dello Statuto;	
	f) esercita ogni altra funzione prevista dal presente Statu-	
	to.	
	<b>11.3</b> L'Assemblea dei Fondatori si riunisce, anche con moda-	
	lità telematiche, almeno una volta l'anno ed è convocata dal	
	Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria ini-	
	ziativa, ovvero su richiesta di almeno 2 (due) dei membri	
	fondatori.	
	L'Assemblea dei Fondatori è convocata mediante pec, lettera	
	raccomandata o comunque con mezzi idonei dai quali si abbia	
	prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. La	
	convocazione deve essere inviata almeno 8 (otto) giorni pri-	
	ma del giorno fissato per l'adunanza. In caso di urgenza o	
	necessità la convocazione può essere inviata anche 2 (due)	
	giorni prima della data programmata per l'adunanza.	
	La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del	

	giorno, l'ora e il luogo di convocazione. Le riunioni si pos-	
	sono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	<b>11.4</b> L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con	
	la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza asso-	
	luta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presen-	
	ti e rappresentati. In caso di parità di voto, prevale il vo-	
	to del Presidente della Fondazione.	
	Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea dei Fondatori	
	è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci	
	Fondatori ed il Presidente.	
	<b>11.5</b> Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In	
	caso di suo impedimento o rinuncia i Fondatori presenti desi-	
	gnano, a maggioranza, il presidente della riunione. L'Assem-	
	blea nomina al proprio interno un segretario della riunione.	
	Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposi-	
	to verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e	
	dal segretario.	
	<b>11.6</b> Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori partecipa,	
	senza diritto di voto, l'Organo di controllo.	
	<b>Articolo 12 - Assemblea plenaria</b>	
	<b>12.1</b> L'Assemblea plenaria è composta dai Fondatori e dai Par-	
	tecipanti alla CER.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa	
	oppure su richiesta scritta di almeno 2 (due) membri dei Fon-	
	datori oppure di 2 (due) componenti del Consiglio di ammini-	

	strazione o di 1 (uno) membro dell'Organo di controllo.	
	Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i parteci-	
	panti che, al momento della celebrazione, siano in regola	
	con il pagamento dei contributi previsti e non abbiano comu-	
	nicato il recesso dalla CER.	
	Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i componenti	
	del Consiglio di amministrazione, i componenti dell'Organo	
	di controllo e il Segretario eventualmente nominato.	
	<b>12.2</b> L'Assemblea è validamente costituita in prima convoca-	
	zione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più	
	uno dei Partecipanti. In seconda convocazione, da effettuar-	
	si dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'As-	
	semblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei	
	Partecipanti intervenuti o rappresentati. Ogni Partecipante	
	esprime un solo voto.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte col voto favore-	
	vole della maggioranza dei presenti.	
	Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardan-	
	ti le persone.	
	<b>12.3</b> L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assen-	
	za, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche,	
	dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione.	
	L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indica-	
	zione del giorno, dell'ora, del luogo e la modalità dell'adu-	
	nanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elen-	

	co delle materie da discutere, inviato ad ogni membro a mez-	
	zo di strumento di comunicazione che garantisca la prova del-	
	l'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assem-	
	blea. In caso di urgenza o necessità l'avviso di convocazio-	
	ne può essere inviato anche 2 (due) giorni prima della data	
	fissata per la convocazione.	
	In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riu-	
	nioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per	
	delega tutti i membri dell'Assemblea.	
	L'Assemblea può essere tenuta in presenza, presso la sede o	
	in altro luogo, purché in Italia.	
	Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con moda-	
	lità non contestuali ossia in audio o video conferenza,	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accerta-	
	mento dell'identità degli intervenuti non personalmente pre-	
	senti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	<b>12.4</b> L'Assemblea plenaria:	

	a) approva il bilancio consuntivo annuale e la destinazione	
	dell'avanzo di gestione;	
	b) delibera sull'utilizzo degli importi che dovessero essere	
	riconosciuti alla CER dai provvedimenti attuativi d.lgs n.	
	199/2021;	
	c) può approvare mozioni per sottoporre al Consiglio di ammi-	
	nistrazione o all'Assemblea dei fondatori proposte di atti-	
	vità di interesse generale e di attuazione delle finalità	
	della Fondazione;	
	d) può presentare all'Assemblea dei Fondatori proposte di mo-	
	difica del Regolamento sull'utilizzo della tariffa incenti-	
	vante;	
	e) delibera sugli affari e le questioni che gli siano sotto-	
	posti dagli altri organi della Fondazione.	
	<b>Articolo 13 - Assemblee di configurazione di autoconsumo col-</b>	
	<b>lettivo</b>	
	<b>13.1</b> Le Assemblee di configurazione di autoconsumo colletti-	
	vo sono composte dai Fondatori, dai Produttori e dai Consuma-	
	tori che partecipano alla medesima configurazione di autocon-	
	sumo collettivo.	
	<b>13.2</b> Ciascuna assemblea delibera sulla ripartizione e sull'u-	
	tilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute per la condi-	
	visione di energia elettrica nell'ambito della singola confi-	
	gurazione di autoconsumo collettivo, secondo le previsioni	
	del Regolamento, e nel rispetto del vincolo di destinazione	

	ai soli consumatori diversi dalle imprese o a finalità socia-	
	li aventi ricadute sui territori dove sono ubicati gli im-	
	pianti per la condivisione degli eventuali importi della ta-	
	riffa premio eccedentari rispetto alle soglie stabilite al-	
	l'Appendice B del d.m. n. 414 del 7.12.2023.	
	<b>13.3</b> Alle Assemblee di configurazione di autoconsumo collet-	
	tivo si applicano, in quanto compatibili, le previsioni rela-	
	tive all'Assemblea plenaria.	
	<b>Articolo 14 - Consiglio di amministrazione</b>	
	<b>14.1</b> I membri del Consiglio di amministrazione sono designa-	
	ti per la prima volta nell'atto costitutivo della fondazio-	
	ne. Nei successivi rinnovi i membri del Consiglio di ammini-	
	strazione saranno dieci e saranno nominati secondo le regole	
	che seguono.	
	<b>14.2</b> L'Assemblea dei Fondatori elegge:	
	a) il Presidente;	
	b) un componente su proposta di ciascun Fondatore origina-	
	rio: Consorzio BIM Piave Belluno, Camera di Commercio di Tre-	
	viso-Belluno, Comune di Belluno, Comune di Feltre;	
	c) due componenti su proposta dei Comuni soci del Consorzio	
	BIM Piave Belluno.	
	<b>14.3</b> L'Assemblea plenaria elegge:	
	a) un componente scelto tra i Produttori;	
	b) un componente scelto tra i Consumatori;	
	c) un componente scelto tra gli Ordinari.	

	14.4 Sono ineleggibili nel Consiglio di amministrazione i	
	soggetti:	
	a) che si trovino nelle fattispecie previste dall'articolo	
	2382 del Codice Civile e dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013.	
	Al conflitto di interessi degli amministratori si applica	
	l'articolo 2475-ter del Codice Civile;	
	b) che ricoprono ruoli o cariche nel Parlamento nazionale e	
	in quello europeo o che siano membri del Governo italiano o	
	della Corte costituzionale;	
	c) che ricoprono cariche amministrative nei Comuni, nella	
	Provincia o in altri Enti pubblici che insistono nell'Ambito	
	territoriale del Consorzio;	
	d) che siano membri di altri Organi costituzionali o rilevan-	
	za costituzionale o di Organi dell'Unione Europea o della Ma-	
	gistratura consumatoria e speciale;	
	e) ricoprano cariche di componente di organi di indirizzo in	
	enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Re-	
	gione, Province e Città metropolitane e Comuni, o forme asso-	
	ciative tra Comuni, con una popolazione superiore ai 20.000	
	(ventimila) abitanti.	
	14.5 I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggi-	
	bili.	
	In caso di mancanza di uno o più consiglieri, per dimissioni	
	o altre cause, l'Assemblea che li ha eletti provvede alla lo-	
	ro surrogazione; resta comunque immutata la scadenza origina-	

	ria per tutti i consiglieri.	
	Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione hanno u-	
	guali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i pote-	
	ri che ad essi competono e non rappresentano in nessun caso	
	coloro che li hanno nominati o indicati né ad essi rispondo-	
	no, ciò valendo anche per il Presidente.	
	<b>14.6</b> I componenti del Consiglio di amministrazione decadono:	
	a) per il sopravvenire di una causa ostativa prevista dalle	
	leggi e norme dello Statuto;	
	b) per assenza, senza giustificazione, per 3 (tre) sedute	
	consecutive del Consiglio di amministrazione.	
	La decadenza viene rilevata dallo stesso Consiglio di ammini-	
	strazione.	
	<b>14.7</b> Sono causa di esclusione dal Consiglio di amministrazio-	
	ne:	
	a) il mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento;	
	b) aver arrecato danno al patrimonio o all'immagine della	
	Fondazione;	
	c) trovarsi in situazione di effettivo o potenziale conflit-	
	to di interessi.	
	L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di amministrazio-	
	ne, sentito l'interessato.	
	<b>14.8</b> Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri	
	dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fonda-	
	zione. Inoltre, oltre a quanto già previsto dagli articoli	



	del presente Statuto, al Consiglio di amministrazione spetta	
	di:	
	a) assumere, nel rispetto della normativa vigente, ogni deci-	
	sione sugli affari di straordinaria amministrazione, compien-	
	do tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferi-	
	ti o riferibili alla Fondazione, fra i quali acquistare o a-	
	lienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad	
	eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei con-	
	tributi e più in generale dei mezzi finanziari della Fonda-	
	zione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre	
	istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministra-	
	zione;	
	b) promuovere la partecipazione della Fondazione a bandi, ga-	
	re, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denomi-	
	nate;	
	c) deliberare la stipula di contratti e convenzioni con Enti	
	pubblici e privati, aventi oggetto attinente alle finalità	
	statutarie;	
	d) deliberare il programma annuale delle attività proposto	
	dal Presidente e individuare le azioni da svolgere per la	
	realizzazione del suddetto programma;	
	e) provvedere all'assunzione e al licenziamento del persona-	
	le della Fondazione e determinarne il trattamento giuridico	
	ed economico;	
	f) deliberare sulle domande di nuove adesioni di membri Con-	

	sumatori o Produttori, sui casi di recesso ed esclusione di	
	singoli membri, sulla decadenza ed esclusione dei membri del	
	Consiglio di amministrazione;	
	g) predisporre il documento del bilancio di esercizio e se	
	richiesto il bilancio sociale. A seguito dell'eventuale tra-	
	sformazione in ente del Terzo Settore, il bilancio dovrà es-	
	sere predisposto in conformità agli schemi adottati in attua-	
	zione del Codice del Terzo Settore dalle linee guida ministe-	
	riali;	
	h) deliberare sull'eventuale quota di partecipazione e sul	
	suo ammontare;	
	i) nominare al proprio interno il Vicepresidente;	
	l) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compi-	
	mento di singoli atti;	
	m) promuovere e organizzare gli eventi della Fondazione;	
	n) esercitare la competenza generale e residuale per tutti	
	gli atti che non siano demandati dalla legge o dal presente	
	Statuto ad altri Organi della Fondazioni e non espressamente	
	delegati;	
	o) adottare i provvedimenti relativi all'organizzazione e al-	
	l'amministrazione della Fondazione, che possono prevedere an-	
	che la nomina di uno o più Direttori con responsabilità ge-	
	storie.	
	<b>14.9</b> Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presi-	
	dente. In caso di sua assenza dal Vicepresidente o dal Consi-	

	gliere più anziano.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta	
	il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga	
	opportuno o quando almeno 2 (due) componenti ne facciano ri-	
	chiesta.	
	La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'in-	
	dicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di stru-	
	mento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi dirit-	
	to almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di	
	indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso	
	di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	<b>14.10</b> Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno di-	
	ritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti	
	dell'eventuale Organo di Controllo.	
	Il Consiglio di amministrazione è in ogni caso validamente	
	costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando	
	siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i	
	componenti siano stati informati e non vi si oppongano.	
	<b>14.11</b> Il Consiglio di amministrazione assume le proprie deli-	
	berazioni con la presenza di almeno la metà dei componenti	
	ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, a cia-	
	scuno dei quali spetta un solo voto.	

	I verbali di ogni riunione del Consiglio di amministrazione,	
	redatti a cura del Segretario o, se non nominato, del Consi-	
	gliere più giovane, vengono sottoposti all'approvazione del	
	Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli	
	atti.	
	<b>14.12</b> Le riunioni del Consiglio di amministrazione si posso-	
	no tenere anche in modalità telematica (audio-conferenza o	
	video-conferenza) purché ricorrano le seguenti condizioni,	
	di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accerta-	
	mento dell'identità degli intervenuti non personalmente pre-	
	senti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati delle votazioni;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	In tale circostanza l'adunanza del Consiglio di amministra-	
	zione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Pre-	
	sidente e il Segretario della riunione.	
	<b>Articolo 15 - Il Presidente</b>	
	<b>15.1</b> Il Presidente è nominato e dura in carica tre anni ed è	
	rieleggibile per una sola volta.	

	15.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di ammini-	
	strazione, nonché l'assemblea dei Fondatori, l'Assemblea ple-	
	naria e le Assemblee di configurazione di autoconsumo collet-	
	tivo, coordinandone i rispettivi lavori.	
	15.3 Al presidente è attribuita:	
	a) la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai	
	terzi ed in giudizio;	
	b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei fonda-	
	tori, dell'Assemblea plenaria, delle Assemblee di configura-	
	zione di autoconsumo collettivo e del Consiglio di ammini-	
	strazione;	
	c) il coordinamento le attività della Fondazione;	
	d) la vigilanza sull'osservanza dello Statuto.	
	15.4 In caso di urgenza il Presidente può esercitare i pote-	
	ri del Consiglio di amministrazione riferendone tempestiva-	
	mente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediata-	
	mente successiva.	
	15.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue	
	funzioni spettano al Vicepresidente. Il Vicepresidente viene	
	nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica	
	per tre anni ed è rieleggibile.	
	Articolo 16 - Segretario e Direttori	
	16.1 Il Consiglio di amministrazione può eleggere un Segreta-	
	rio, che dura in carica un anno ed è rieleggibile per una so-	
	la volta.	

	<b>16.2</b> Il Segretario:	
	a) organizza le riunioni del Consiglio di amministrazione,	
	dell'Assemblea dei fondatori, dell'Assemblea dei partecipan-	
	ti e delle Assemblee di cabina;	
	b) redige i verbali delle riunioni del Consiglio di ammini-	
	strazione;	
	c) svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;	
	d) ove incaricato in proposito, supporta l'esecuzione delle	
	deliberazioni del Consiglio di amministrazione.	
	<b>16.3.</b> Il Consiglio di amministrazione può inoltre nominare	
	uno o più direttori con finalità gestorie, ai quali è attri-	
	buita la responsabilità del buon andamento amministrativo,	
	contabile e finanziario e della gestione della Fondazione.	
	Le puntuali attribuzioni dei direttori nominati sono defini-	
	te nell'atto di nomina e possono comprendere:	
	a) lo svolgimento di attività amministrative e di supporto	
	al Presidente ed al Consiglio di amministrazione per lo svol-	
	gimento delle loro funzioni;	
	b) lo svolgimento di attività di organizzazione e coordina-	
	mento del personale della Fondazione;	
	c) lo svolgimento di attività funzionali all'attuazione del-	
	le delibere del Consiglio di amministrazione o degli altri	
	organi della Fondazione;	
	d) la predisposizione di piani, programmi, rendiconti, e bi-	
	lanci;	

	e) il compimento di attività negoziale per conto della Fonda-	
	zione, nei limiti della delega conferita dal Consiglio di am-	
	ministrazione.	
	<b>16.4.</b> Il Consiglio di amministrazione definisce le modalità	
	di selezione ed il trattamento economico dei direttori, sul-	
	la base dei vincoli normativi, di bilancio e delle competen-	
	ze specifiche.	
	<b>Articolo 17 - Organo di Controllo</b>	
	<b>17.1</b> L'Organo di Controllo è facoltativo fino a quanto la	
	Fondazione non acquisti la qualifica di Ente del Terzo Setto-	
	re. Può essere monocratico o collegiale a tre membri secondo	
	le determinazioni assunte in sede di nomina.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivi-	
	vo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.	
	I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per	
	una sola volta. Almeno uno dei componenti, se collegiale, de-	
	ve essere iscritto nel registro dei revisori legali.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposi-	
	zioni dell'art. 2399 cod. civ.	
	L'istituzione dell'Organo di controllo e la nomina dei suoi	
	componenti sono deliberate dall'Assemblea plenaria. La fun-	
	zione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile	
	con quella di componente del Consiglio di amministrazione.	
	<b>17.2</b> L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Leg-	

	ge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concre-	
	to ordinamento. Provvede al riscontro della gestione finan-	
	ziaria ed effettua verifiche di cassa. Accerta la regolare	
	tenuta delle scritture contabili ed esprime il suo parere me-	
	diante relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.	
	I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a parte-	
	cipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio	
	di amministrazione, all'Assemblea dei fondatori e quelle del-	
	l'Assemblea plenaria che approva il bilancio.	
	<b>17.3</b> All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il moni-	
	toraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di	
	utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bi-	
	lancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge e	
	alle linee guida ministeriali.	
	<b>17.4</b> L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procede-	
	re ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle o-	
	perazioni sociali o su determinati affari.	
	<b>17.5</b> Al superamento dei limiti previsti dalla legge, l'Assem-	
	blea plenaria nomina un Revisore legale dei conti o una so-	
	cietà di revisione legale iscritti all'apposito registro. La	
	revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di	
	Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere	



	scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	<b>TITOLO IV</b>	
	<b>Patrimonio sociale</b>	
	<b>Articolo 18 - Patrimonio della Fondazione</b>	
	<b>18.1</b> Il patrimonio della Fondazione è composto:	
	- dal fondo di dotazione costituito in sede di costituzione	
	dai Fondatori;	
	- da conferimento di denaro o beni mobili ed immobili, o al-	
	tre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi fat-	
	to dai membri Fondatori, Produttori o Consumatori;	
	- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a	
	qualsiasi titolo alla Fondazione;	
	- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa	
	destinazione a incremento del patrimonio;	
	- dalla parte di avanzi di gestione non utilizzati e che,	
	con delibera dell'Assemblea dei partecipanti, sono stati de-	
	stinati espressamente ad incrementare il patrimonio della	
	Fondazione;	
	- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Euro-	
	pea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pub-	
	blici.	
	<b>18.2</b> Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svol-	
	gimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo per-	
	seguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei	

	membri e deve essere gestito così da preservarne il valore	
	nel tempo.	
	<b>Articolo 19 - Fondo di gestione</b>	
	<b>19.1</b> Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:	
	- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lasci-	
	to destinato all'attuazione degli scopi statutari e non e-	
	spressamente destinato all'incremento del patrimonio;	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e	
	dalle attività della Fondazione medesima;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, stru-	
	mentali e connesse;	
	- da contributi attribuito dallo Stato, dall'Unione Europea	
	o Enti territoriale e da altri Enti pubblici o privati;	
	- dai contributi dei membri della Fondazione a fondo perduto	
	o finanziamenti infruttiferi degli stessi membri della Fonda-	
	zione;	
	- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi conven-	
	zionati;	
	- da contributi pubblici erogati per il sostegno di specifi-	
	ci e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini	
	statutari, compresi gli incentivi previsti dal d.lgs. n.	
	199/2021 per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla	
	CER, comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei con-	
	tributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;	
	- da altri ricavi compatibili con i fini statutari e le fina-	

	lità sociali, inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la	
	cessione di crediti fiscali e i proventi derivanti da altri	
	servizi che siano previsti dall'oggetto sociale della Fonda-	
	zione.	
	<b>19.2</b> Le rendite e le risorse della Fondazione, non destinate	
	ad incremento del Patrimonio, saranno impiegate per il fun-	
	zionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione	
	dei suoi scopi. È vietata la distribuzione, anche in forma	
	indiretta, di utili o di avanzi di gestione ai membri della	
	Fondazione, Fondatori, Produttori e Consumatori, ai lavorato-	
	ri, collaboratori o altri componenti degli Organi sociali.	
	<b>Articolo 20 - Esercizio finanziario</b>	
	<b>20.1</b> L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termi-	
	na il 31 dicembre. Il primo esercizio si conclude il 31 di-	
	cembre 2024.	
	Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere approvato il	
	bilancio di previsione dell'esercizio successivo.	
	Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive	
	competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazio-	
	ni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo ap-	
	provato.	
	<b>20.2</b> Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente	
	contratti dal Presidente della Fondazione o da membri del	
	Consiglio di amministrazione, muniti di delega, non possono	
	eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.	

	<b>20.3</b> Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno es-	
	sere impiegati per la ricostituzione del patrimonio, even-	
	tualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima	
	che il potenziamento delle attività della Fondazione o per	
	l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglio-	
	ramento della sua attività.	
	<b>20.4</b> Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'Assem-	
	blea plenaria per l'approvazione un bilancio d'esercizio.	
	A seguito dell'acquisizione della qualifica di Ente del Ter-	
	zo Settore il bilancio d'esercizio dovrà essere redatto ai	
	sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. n. 117/2017 e delle	
	relative norme e schemi di attuazione. Il bilancio così forma-	
	to, una volta approvato dall'Assemblea, dovrà essere deposi-	
	tato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Na-	
	zionale del Terzo Settore a cura dall'Organo di amministra-	
	zione.	
	<b>20.5</b> A seguito dell'eventuale trasformazione in ente del Ter-	
	zo Settore e ricorrendo le condizioni di Legge stabilite dal-	
	l'art. 14 del Decreto legislativo n. 117/2017, entro lo stes-	
	so termine di centoventi giorni il Consiglio di amministra-	
	zione dovrà predisporre e depositare nel Registro Unico Na-	
	zionale del Terzo Settore il Bilancio sociale della Fondazio-	
	ne redatto con le modalità previste dalla Legge e dalle li-	
	nee guida ministeriali.	

20.6	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione.	
	<b>TITOLO V</b>	
	<b>Scioglimento e liquidazione</b>	
	<b>Articolo 21 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio</b>	
21.1	Lo scioglimento della Fondazione può essere proposto all'Organo di vigilanza con deliberazione adottata all'unanimità dall'Assemblea dei Fondatori.	
	In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri per gestire la fase della Liquidazione.	
21.2	Il patrimonio residuo è devoluto, sentito l'organo di controllo, ad altri Enti individuati con delibera di scioglimento dell'Assemblea dei Fondatori che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione. Nel caso in cui si proceda con lo scioglimento a seguito dell'eventuale trasformazione in ente del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà devoluto, a norma dell'art. 9 del Decreto legislativo nr. 117 del 2017, fatta salva diversa destinazione stabilita dalla Legge, ad altri Enti individuati con delibera di scioglimento dell'Assemblea dei Fondatori, aventi finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.	
	<b>TITOLO VI</b>	
	<b>Disposizioni generali</b>	

	<b>Articolo 22 - Libri sociali</b>	
	La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	a) l'elenco dei Fondatori;	
	b) l'elenco dei Partecipanti alla CER;	
	c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblies dei Fondatori, dei Partecipanti, del Consiglio di amministrazione. Nei rispettivi Registri devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;	
	d) il libro dell'Organo di Controllo;	
	e) il libro dei volontari.	
	Il libro delle riunioni dell'Organo di controllo è tenuto a cura dell'Organo stesso.	
	<b>Articolo 23 - Volontari</b>	
	La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale.	
	I volontari sono ammessi con delibera del Consiglio di amministrazione e per la loro attività deve essere prevista idonea polizza assicurativa.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.	

[illegible]

[illegible]